



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE AL DECRETO – LEGGE N. 187 del 12 ottobre 2020

“DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19”

Il protrarsi dell’epidemia da COVID-19 (Coronavirus), dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, necessita l’emanazione di un ulteriore Decreto - Legge reso necessario preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi nella Repubblica di San Marino.

Il ricorso allo strumento del Decreto – Legge è motivato dal carattere tempestivo che necessitano tali provvedimenti, valutate, in particolare, la necessità e l’urgenza di dettare disposizioni per intensificare la prevenzione sul territorio e ripristinare misure per scongiurare ulteriori rischi di contagio.

L’articolo 1 riprende gli obblighi già esplicitati con precedenti decreti: contattare telefonicamente il proprio medico curante ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), di proteggere le vie respiratorie sui mezzi di trasporto, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, in luoghi chiuso o aperti ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro.

Viene inserito l’obbligo per ogni locale aperto al pubblico di servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei propri locali: sono inibite le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali nonché i buffet. In caso ad esempio di feste, eventi, raduni, manifestazioni ecc.), oppure qualsiasi evento organizzato privatamente, occorre richiedere autorizzazione preventiva alla Gendarmeria, che sentiti il Dipartimento di Prevenzione e la Protezione Civile per quanto di competenza autorizza o meno l’evento.

Per le attività fisiche e sportive che prevedano il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: sanificazione delle mani, buone prassi nello starnutare o tossire.

L’articolo 2 assoggetta gli individui con obbligo di misure di autoisolamento o quarantena (previste dal Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145) alle sanzioni previste dal nuovo decreto.

Le attività necessarie per riparazioni e ripristino negli appartamenti, dove è in corso una quarantena, devono essere coordinate dalla Protezione Civile come stabilito dall’articolo 3.

L’articolo 4 prolunga, fino a fine anno, lo svolgimento delle attività processuali il mercoledì e il giovedì, anziché solo il giovedì al fine di ridurre gli assembramenti.

L’articolo 5 riguarda il rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti nel qual caso il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITA' E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

forze di polizia, inoltre le forze di polizia possono avvalersi, nelle modalità previste dalla legge, anche dell'ausilio dei corpi militari volontari per effettuare i controlli.

Le sanzioni sono il tema dell'articolo 6, mentre l'articolo 7 specifica le disposizioni transitorie e l'articolo 8 quelle finali.

Il Segretario di Stato
Roberto Ciavatta